



COMUNE di CARPINETO della NORA

Provincia di PESCARA

Cod. Fisc. n. 80001250689 - Part. IVA n. 00219520681 - Tel. 085/849138 - Fax. 085/849560 - E-mail. info@comune.carpinetodellanora.pe.it

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

N. 10 DEL 23-04-2020

Oggetto: Ordinanza sindacale contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 finalizzata al rafforzamento ulteriore delle misure di sorveglianza sanitaria in relazione a quanto disposto dal presidente della Giunta Regionale con ordinanza n. 40 del 18/04/2020.

IL SINDACO

VISTI

- il D.L. 23/02/2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 23/02/2020 recante “Disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 25/02/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 01/03/2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID- 19”;
- il D.P.C.M. 04/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il D.P.C.M. 08/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 09/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il D.P.C.M. 11/03/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 35 dell'11 aprile 2020 di istituzione della “zona rossa” dal 14 aprile 2020 e fino al 19 aprile 2020, adottando misure restrittive per i territori comunali di Castilenti, Castiglione Messer Raimondo, Bisenti, Arsita, Montefino, Elice, Civitella Casanova, Farindola, Montebello di Bertona, Penne e per il territorio di Villa Caldari, frazione di Ortona;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 18.04.2020 con la quale, alla luce delle risultanze delle indagini epidemiologiche pervenute dalla competente Azienda sanitaria di Pescara, le misure più restrittive già adottate con la richiamata ordinanza n. 35/2020 cessano la propria efficacia con decorrenza 20 aprile 2020 per diversi Comuni tra cui quello limitrofo di Civitella Casanova;

VISTA la delibera Consigliare n. 1 in data 21.04.2020 con la quale è stato ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria ed adottare per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID-19, la chiusura delle strade secondarie comunali che mettono in comunicazione il Comune di Carpineto della Nora con quello limitrofo di Civitella Casanova, limitando l'accesso delle stesse ai soli cittadini di Carpineto della Nora ivi residenti;

RITENUTO di dover adottare, conformemente a quanto rappresentato dal Consiglio Comunale con l'atto sopra richiamato, un provvedimento di limitazione della circolazione sulla viabilità comunale di collegamento con il Comune di Civitella Casanova e precisamente:

- Chiusura temporanea al transito del tratto di strada, per un periodo fino al 04.05.2020, in località Colle della Guardia in prossimità del confine con Civitella Casanova;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" e successive. modifiche ed integrazioni che attribuisce al Sindaco la competenza all'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

ORDINA

dal 23.04.2020 al 03.05.2020

E' disposta l'istituzione di blocchi stradali, con interdizione totale alla circolazione sui seguenti punti della viabilità comunale:

- o **Punto in località Colle della Guardia in prossimità del confine con Civitella Casanova;**

Al fine di dare esecuzione a quanto sopra riportato verranno collocati elementi quali transenne e new jersey e apposta la segnaletica stradale necessaria.

Gli addetti alla segnaletica stradale sono incaricati della posa in opera della prescritta segnaletica (transenne, divieti di circolazione, segnalazioni notturne, ecc.), con facoltà di apportare in qualsiasi momento modifiche utili al miglioramento della circolazione veicolare e pedonale, nonché al ripristino della segnaletica preesistente allo scadere della presente ordinanza. Dovrà essere coperta tutta la segnaletica stradale in contrasto con le disposizioni stabilite dalla presente ordinanza.

I cartelli prescritti nella presente ordinanza dovranno essere quelli regolamentari e posizionati secondo quanto stabilito dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

In alternativa alla suddetta viabilità è possibile utilizzare la viabilità di collegamento Provinciale "Mirabello – Civitella Casanova - Princialunga".

ORDINA, altresì

a coloro che si sposteranno dall'abitazione di residenza, domicilio o dimora di autocertificare, a richiesta degli organi di vigilanza, le ragioni dello spostamento;

il divieto di spostamento dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti a quarantena o a isolamento domiciliare, per tutto il periodo disposto dal Dipartimento di Sanità Pubblica competente per territorio.

AVVERTE

- che l'inottemperanza al presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta di una somma di euro 400, prevista per le violazioni delle disposizioni delle ordinanze sindacali, ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689/1981;
- che contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza al Tribunale Amministrativo Regionale di Pescara ed entro 120 giorni presentare Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica;
- che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi della L. n. 241/1990.

Si trasmette il presente provvedimento per conoscenza:

- Al Prefetto di Pescara;
- Alla Questura di Pescara;
- Alla Polizia Locale;
- Al Comando Tenenza dei Carabinieri di Civitella Casanova;

- Al Comune di Civitella Casanova.

Il Sindaco
Rosini Donatella